



COMUNE DI PELAGO
(Città Metropolitana di Firenze)



**Provvedimento n° 8
del 07.05.2020**

Spett.le
Città Metropolitana di Firenze
Direzione Patrimonio e TPL
Via de Ginori
50123 FIRENZE
Via PEC ed email
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
mg.fraiese@cittametropolitana.fi.it

OGGETTO: Art. 10 del Dec. Lgs 285/1992 e Regolamento di esecuzione - Nulla Osta alla circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità per la Ditta BARACLIT SPA (Richiesta Città Metropolitana di Firenze prot. 15002/2020).

Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione nuovo codice della strada”;

VISTA la richiesta della Città Metropolitana di Firenze – Direzione Patrimonio e TPL prot. 15002 del 08.04.2020, registrata al Protocollo Generale n. 4216 del 08.04.2020, con la quale si richiede per la Ditta BARACLIT SPA nulla osta integrativo per il transito di trasporti eccezionali della tipologia “elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia”, dettagliati nella documentazione allegata all’istanza, in loc. Massolina sulla seguente viabilità:

Via del Vicano dall’innesto della SR 69 per circa 300 metri fino al cantiere di montaggio Baraclit “IL VELIERO”;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTI gli art. 5 e 6 della legge 7.8.1990 n. 241;

NULLA OSTA

con decorrenza dal 01.06.2020 fino alla scadenza delle autorizzazioni della Città Metropolitana, compresi eventuali rinnovi, per massimo 11 viaggi complessivi, alla circolazione dei mezzi descritti nella documentazione allegata all'istanza prot. 15002/2020 sul seguente tratto di viabilità comunale:

Via del Vicano dall'innesto della SR 69 per circa 50 metri (il restante tratto di strada fino al cantiere di montaggio Baraclit "IL VELIERO" per circa 250 è di proprietà privata).

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa, totalmente o parzialmente, in qualunque momento, ove obiettive esigenze di traffico e sicurezza alla circolazione lo richiedono.

Il Comune di Pelago non assume alcuna responsabilità sia civile che penale per eventuali danni arrecati o subiti dai mezzi stessi a causa di deficienze della tratto viario interessato dal trasporto eccezionale, né per conseguenze su persone e/o cose per cause di eventuali incidenti;

Ogni danno prodotto alle strade percorse e alle pertinenze, come ogni danno arrecato al traffico e comunque a terzi, dovrà essere risarcito, a totale cura e spese, dalla ditta intestataria della presente autorizzazione, restandone il Comune di Pelago sollevato ed indenne nel modo più assoluto.

Avverso al presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al T.A.R. della Regione Toscana, entro 60 gg, ovvero in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
Geom. Alessandro Pratesi

Documento Informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.